



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 748 del 25/06/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL'AORN DI CASERTA (DEL. DG N. 536/2024) - REVISIONE PREZZI "PEGASO Srl. – SERVIZI FIDUCIARI "

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 25/06/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL’AORN DI CASERTA (DEL. DG N. 536/2024) - REVISIONE PREZZI “PEGASO Srl. – SERVIZI FIDUCIARI ”

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del DG n.536/2024, qui integralmente trascritta, è stato formalizzato il mantenimento del rapporto contrattuale in essere con il RTI Sistemi di Sicurezza srl - Pegaso srl - Servizi Fiduciari, relativamente al Servizio di portierato e custodia delle Strutture dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, fino all’aggiudicazione della gara centralizzata e, comunque, non oltre il 30/09/2024;
- con deliberazione del DG n.625/2024, anch’essa qui integralmente trascritta, a seguito dell’istruttoria condotta dalla UOC Provveditorato – Economato, è stata riconosciuta al precitato O.E. la revisione della tariffa oraria (*recte* da € 12,93 ad € 14,82), per il periodo 01 luglio 2021 / 31 marzo 2024;

VISTA

- la pec del 27/05/2024, presentata dall’Avv. Giovanni Giuliano, in nome e per conto della Pegaso srl. - Servizi Fiduciari, con cui si evidenzia che la revisione della tariffa oraria formalizzata con deliberazione del DG n. 625/2024 “ *è da riferirsi quale importo esclusivo determinato dalla società SISTEMI DI SICUREZZA SRL*” con invito a procedere per la “società Pegaso srl” (allegato n.1) alla revisione del costo orario della manodopera (*recte*: aumento di € 1,89 – Cfr. Del. DG n. 625/2024), con decorrenza dal mese di luglio 2021 al mese di marzo 2024;

VISTO il prospetto analitico delle ore lavorate , recante la differenza del costo orario, come rivalutato da quest’AORN (Cfr Del. DG n.625/2024) per il periodo sopraindicato;

CONSIDERATO CHE

- la revisione del prezzo dei contratti pubblici di appalto dei beni e servizi è disciplinata dalla normativa vigente (art.106 D.Lgs n.50/2016 e smi);
- alla deliberazione del DG n.625/2024 è allegato (allegato n. 3 al citato atto deliberativo) il prospetto analitico delle ore lavorate per la parte riferita ad una delle Società facenti parte del precitato RTI e, precisamente, SISTEMI DI SICUREZZA SRL; di tanto occorre prendere atto, procedendo a riconoscere alla Pegaso Srl. – Servizi Fiduciari, facente parte dello stesso RTI, l’aumento dei prezzi secondo l’indice Istat di rivalutazione nella misura del 14,6% per un costo orario pari ad € 14,82 e per il periodo luglio 2021 - marzo 2024, giusta deliberazione del DG n.625/2024;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di

- prendere atto - relativamente al Servizio di portierato e custodia delle Strutture dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta - della applicazione della revisione dei prezzi di cui alla deliberazione del DG n. 625/2024 ad una delle Società facenti parti del precitato RTI e, cioè, a Sistemi di Sicurezza Srl;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- riconoscere, alle stesse condizioni di cui al citato atto deliberativo, alla Pegaso Srl. – Servizi Fiduciari, anch'essa facente parte del succitato RTI, la revisione della tariffa oraria per il servizio *de quo* (recte da € 12,93 ad € 14,82) per il periodo 01 luglio 2021 / 31 marzo 2024;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I - DI PRENDERE ATTO - relativamente al Servizio di portierato e custodia delle Strutture dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta - della applicazione della revisione dei prezzi di cui alla deliberazione del DG n. 625/2024 ad una delle Società facenti parti del precitato RTI e, cioè, a Sistemi di Sicurezza srl;

II – DI RICONOSCERE, alle stesse condizioni di cui al citato atto deliberativo, alla Pegaso Srl. – Servizi Fiduciari, anch'essa facente parte del succitato RTI la revisione della tariffa oraria per il servizio *de quo* (recte da € 12,93 ad € 14,82), per il periodo 01 luglio 2021 / 31 marzo 2024;

III – DI IMPUTARE la somma di € 164.590,31 incluso IVA sul conto economico n.5020201600 del bilancio di esercizio 2024;

IV - DI NOTIFICARE il presente provvedimento al succitato RTI ;

V - DI TRASMETTERE copia dello stesso al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico - Finanziarie e OPSOS, oltreché al Dec *pro – tempore* Dott. Luca Damiano, per quanto di rispettiva competenza.

**U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
IL DIRETTORE
Dott.ssa Teresa Capobianco**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Annecchiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I - DI PRENDERE ATTO - relativamente al Servizio di portierato e custodia delle Strutture dell'AORN “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta - della applicazione della revisione dei prezzi di cui alla deliberazione del DG n. 625/2024 ad una delle Società facenti parti del precitato RTI e, cioè, a Sistemi di Sicurezza srl;

II – DI RICONOSCERE, alle stesse condizioni di cui al citato atto deliberativo, alla Pegaso Srl. – Servizi Fiduciari, anch'essa facente parte del succitato RTI la revisione della tariffa oraria per il servizio *de quo* (*recte* da € 12,93 ad € 14,82), per il periodo 01 luglio 2021 / 31 marzo 2024;

III – DI IMPUTARE la somma di € 164.590,31 incluso IVA sul conto economico n.5020201600 del bilancio di esercizio 2024;

IV - DI NOTIFICARE il presente provvedimento al succitato RTI ;

V - DI TRASMETTERE copia dello stesso al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e OPSOS, oltreché al Dec *pro – tempore* Dott. Luca Damiano, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

2024-05-27 AVV. GIOVANNI GIULIANO_DIFFIDA_SISTEMI DI SICUREZZA SRL

Da Direzione Generale PEC <direzionegenerale@ospedalecasertapec.it>

A gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it

<gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it> ,

provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 28 maggio 2024 - 09:49

2024-05-27 AVV. GIOVANNI GIULIANO_DIFFIDA_SISTEMI DI SICUREZZA
SRL.pdf



27/05/2024 12.37-20240015757

Fw:DIFFIDA

Da avv.giulianogiovanni <avv.giulianogiovanni@pec.it>
A **direzionegenerale** <direzionegenerale@ospedalecasertapec.it>,
provveditoratogenerale <provveditoratogenerale@ospedalecasertapec.it>,
direzioneamministrativa <direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 27 maggio 2024 - 09:18

Da "avv.giulianogiovanni" avv.giulianogiovanni@pec.it
A direzionegenerale@ospedalecasertapec.it, provveditoratogenerale@ospedalecasertapec.it,
direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it
Cc
Data Wed, 27 Mar 2024 12:57:29 +0100
Oggetto DIFFIDA

facendo seguito e riferimento alla vs.nota n.12418/U del 24.4.2024 di riconoscimento dell'indice di rivalutazione ISTAT FOI dal mese di luglio 2021 al mese di marzo 2024 si rappresenta che la deliberazione del direttore generale n.625 del 23/5/2024 pari a euro 186.708,70 iva inclusa è da riferirsi quale importo esclusivo determinato dalla società "SISTEMI DI SICUREZZA SRL " di cui alla tabella di ricalcolo allegata ab illo tempore mentre, si invita codesto ente a voler procedere nello stesso modo per la società Pegaso srl
SI PROVVEDERE A RIALLEGARE IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ORE SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO 2021 MARZO 2024 IL CUI IMPORTO RISULTANTE E' PARI A EURO 134.910,09 OLTRE L'IVA COME DA FATTURA PROFORMA CHE QUI PROVVEDIAMO A RIALLEGARE

SI RESTA IN ATTESA DI UN SOLLECITO RISCONTRO

SI PREGA PRENDERE BUONA VISIONE DEGLI ALLEGATI

avv. Giovanni GIULIANO

file.pdf
proforma pegaso.pdf
ore pegaso.pdf

ACRN "Sant'Anna e San Sebastiano" - Direzione Generale
Per la ricerca di corrispondenza nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

<input type="checkbox"/> Affari Generali	<input checked="" type="checkbox"/> G.E.F.
<input type="checkbox"/> Affari Legali	<input checked="" type="checkbox"/> G.R.A.I.
<input type="checkbox"/> Ap.p. Espl. For. Qual. Perf.	<input type="checkbox"/> Ing. Osp. e Serv. Tec.
<input type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> O.P.S.O.S.
<input type="checkbox"/> Dig. Sanitarie	<input checked="" type="checkbox"/> Prov. ed Econ.
<input type="checkbox"/> Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/> S.I.A.
<input type="checkbox"/> Direttore Sanitario	<input type="checkbox"/> Tecnologia Osp.
<input type="checkbox"/> Farmacia	<input type="checkbox"/> Altre

Data 27/5

Il Direttore Generale
Giovanni GIULIANO

ORDINE CLIENTE

06/2023 del 28/05/2024
SERVIZI FIDUCIARI

PEGASO S.R.L. SERVIZI FIDUCIARI

VIA ACQUASANTA, 15
84131 SALERNO SA

P.Iva: IT01097800625 Codice Fiscale: 01097800625
Telefono: 0898254119
Email: pegaso.srl@legalmail.it

Pagina 1

Spettabile

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASEI

VIA PALASCIANO

VIA PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

81100 CASERTA

CE

Cod. Fiscale 02201130610

C.I.G.

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	ALL. IVA
ORE REVISIONE DELLA TARIFFA ORARIA DAL MESE DI LUGLIO 2021 AL MESE DI MARZO 2024 CODICE IPA rosa_061 CIG: 79015927FD NSO:	hr	71381	1,89	134.910,09		22

	Aliq. Iva	Imposta	Imponibile	Totale Merce	134.910,09
	22	29.680,22	134.910,09	Totale Imponibile	134.910,09
				Totale Iva	29.680,22
				Totale Fattura	164.590,31
	Scadenze	Importo			
	28/06/2024	134.910,09			
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.				Importo da Pagare	134.910,09

Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

2021	lug-21	2217	13.090
	ago-21	2205	
	set-21	2137	
	ott-21	2195	
	nov-21	2127	
	dic-21	2209	
2022	gen-22	2123	25.882
	feb-22	2000	
	mar-22	2207	
	apr-22	2114	
	mag-22	2208	
	giu-22	2140	
	lug-22	2196	
	ago-22	2215	
	set-22	2152	
	ott-22	2195	
	nov-22	2140	
	dic-22	2192	
2023	gen-23	2196	25.922
	feb-23	2001	
	mar-23	2229	
	apr-23	2096	
	mag-23	2207	
	giu-23	2141	
	lug-23	2195	
	ago-23	2210	
	set-23	2139	
	ott-23	2208	
	nov-23	2139	
	dic-23	2161	
2024	gen-24	2215	6.487
	feb-24	2075	
	mar-24	2197	

TOTALE ORE LAVORATE	71.381
----------------------------	---------------

AUMENTO 1,89€	134.910,09 €
----------------------	---------------------

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

Spettabile
AORN SANT'ANNA E
SAN SEBASTIANO CASERTA

Al Direttore Generale
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

provveditoratogenerale@ospedalecasertapec.it

direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA CIG 79015927FD - ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE " REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS.50/2016 AGGIORNAMENTO ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO ANNUALE SULLA BASE DELL'INDICE DI VARIAZIONE PREZZI PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (INDICE F.O.I.) DAL SECONDO ANNO OVVERO CON DECORRENZA DAL 1 LUGLIO 2021

- **Violazione di legge e di diritti inalienabili meritevoli di tutela non incidenti sul sindacato dell'azione amministrativa della P.A. - arricchimento ingiustificato contra jus - approfittamento - perduranza delle condizioni inique -**

INTIMAZIONE

formo la presente in nome, per conto e nell'interesse della società a responsabilità limitata Pegaso srl servizi fiduciari P.IVA 01097800625 componente dell'ATI Sistemi di sicurezza srl/Pegaso srl(MANDANTE)esecutrice del servizio di guardiania non armata c.d. "servizi fiduciari" svolto presso le sedi di codesta azienda sanitaria che mi ha conferito incarico con domicilio eletto presso il mio studio in cui dovrà pervenire ogni Vostra comunicazione per significarVi:

la mia assistita, sulla base di quanto indicato nel capitolato speciale, con plurime richieste di revisione della tariffa oraria

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

a Voi inoltrate dal 20 luglio 2023 dalla società mandataria Sistemi di sicurezza srl provvedeva a indicare le intervenute variazioni ISTAT sulla base dell'indice F.O.I. cui, codesta preg.ma amministrazione, riteneva di non provvedere nonostante le previsioni della lex specialis art.20 del capitolato speciale.-

Orbene, per l'adempimento degli obblighi de quibus, qui in allegato si provvede a dettagliare per tabulas le variazioni ISTAT intervenute dal 1 luglio 2021 data di decorrenza del secondo anno dell'appalto significando che, le maggiori differenze sul costo orario della mano d'opera, saranno recuperate e fatturate separatamente sulla base delle prestazioni effettuate anno per anno oltre agli interessi legali maturati dalle singole scadenze sino al soddisfo.-

Non sfuggirà alla Vs. perizia che, il perdurante silenzio di codesta AORN arreca alla mia assistita gravissimi pregiudizi economici e danni diretti e indiretti costituendo, tale condotta, un vero e proprio inadempimento contrattuale per violazione dei patti assunti congiuntamente alla pregnante responsabilità per la condotta materiale omissiva assunta, che conferma una volontà inidonea al buon andamento dell'amministrazione per evitare il danno laddove si consideri sul punto che, l'aumento del costo orario del lavoro, rectius della tariffa oraria contrattualmente convenuta, non incide sulle scelte discrezionali dell'azione della P.A. essendo atto dovuto.-

E' solo il caso di rammentare che il vigente ordinamento, a fronte dei principi di economicità e di efficacia, impone alla P.A. di dover garantire durante tutta la fase di esecuzione del contratto da un lato l'equivalenza delle tutele dei lavoratori dipendenti dall'altro che, le variazioni retributive in aumento del costo della mano d'opera, non vengano ad alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale sulle utilità delle prestazioni con il conseguente effetto del deterioramento degli standard di qualità con una diminuzione qualitativa.-

Diversamente opinando, verrebbe vanificata la ratio della norma volta a coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

degli appaltatori non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione.

Si rammenti inoltre che, l'interesse sotteso alla revisione dei prezzi è pur sempre l'interesse pubblico. Sul punto inequivocabilmente si è espressa anche recente Sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 2339 del 28.02.2022: "la funzione principale del meccanismo revisionale è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), nonché quella di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2052; Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4079; Sez. III, 9 maggio 2012, n.2682), discendendone quindi che lo scopo principale dell'istituto revisionale resta quello di tutelare l'interesse pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate; solo in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l'arco del rapporto (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4362 del 19-07-2011; conforme Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; id., 24 gennaio 2013 n. 465)".

Fatte queste brevi ma necessarie premesse, oltre a quanto appena detto, nel solco degli aumenti salariali intervenuti si appalesa opportuno evidenziare inoltre:

preliminarmente la procedura di gara in parola per l'affidamento del servizio de qua tra le altre, prevede all'art. 3 il "rispetto

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

di quanto previsto dal CCNL di riferimento ovvero dell'attuazione nei confronti dei lavoratori delle condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e " DAI CONTRATTI ED ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO APPLICABILI ALLA CATEGORIA, e in generale da tutte le leggi e norme vigenti o EMANATE NEL CORSO DELL'APPALTO, NAZIONALI E REGIONALI, SOLLEVANDO L'AMMINISTRAZIONE DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO".-

art.XIII del contratto rep.n.44 del 23/07/2020 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro punto n.2 : "il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni " ;

punto 3 . il fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione" .-

Ebbene, ictu oculi, con riferimento a tali obblighi, non sfuggirà alla perizia di codesta Pubblica amministrazione, il duplice rinnovo del CCNL "leader" per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari avvenuto in data 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024 (quest'ultimo quale ipotesi di accordo da ratificarsi entro il 31 marzo p.v.).-

Applicando doverosamente gli incrementi retributivi, l'aumento del costo orario della mano d'opera commisurati ai livelli retributivi previsti dal citato CCNL di cui alla tabella allegata ha subito un aumento medio del 30,9 % il che significa un incremento medio ponderato della tariffa oraria pari a euro 3,99/ orarie che sommate alla tariffa oraria praticata ab illo tempore oggi si attesta a euro 16,92.-

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

Orbene, vero è che nella formulazione dell'offerta economica l'impresa partecipante è tenuta a considerare anche i futuri eventuali aumenti del CCNL ma, per quel che qui ci riguarda, nelle more del rinnovo contrattuale, inaspettatamente e imprevedibilmente vi sono stati plurimi interventi "esterni non prevedibili" di varie magistrature, i cui giudizi, infine, sono stati corroborati dalla suprema giustizia della cassazione.-

Eventi non prevedibili che oltrepassano l'alea di rischio dell'impresa specialmente se si considera che il CCNL c.d. "leader di settore" su cui si è fondata l'offerta economica è stato completamente considerato non idoneo ad assicurare al lavoratore la sufficienza di cui alle previsioni dell'art.36 della nostra cost.-

Tra le tante: (trib. Milano sentenza n.1613 del 12.6.2018; tribunale di Torino 1128 del 9.8.2019; tribunale Catania 21.7.2023; tribunale Treviso sent.276 del 21.7.2023; trib. Venezia sent.317 del 3.5.2022; corte di appello di Milano sent. 19.9.2022 n.626; corte di appello di Milano sentenza 29.6.2022 n.579; consiglio di stato del 18.9.2023 n.8398; sentenze cassazione di pari data n.27711; 27713; 27769 del 2.10.2023; cass. Sent.n. 28320 del 10.10.2023; cass. 28321 del 10.10.2023 .-

Questione di scottante attualità innovativa sul salario minimo che afferma l'appartenenza alla giurisdizione del controllo, fino alla disapplicazione del trattamento economico stabilito dal CCNL dei servizi fiduciari (minimi salariali e istituti retributivi complessivamente considerati con esclusione degli emolumenti accidentali quali lo straordinario), compresi i contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, se non rispondenti ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 cost. .-

Alla luce di cotanto, sulla ricostruzione in termini giuridici della solidarietà tra appaltante e appaltatore occorre soffermarsi

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

seriamente laddove, la P.A. rectius codesta preg.ma AORN, non è sollevata da responsabilità a tal riguardo.-

In verità, la configurazione in capo all'appaltante di tale autonoma e specifica posizione di garanzia, risponde all'esigenza di rafforzare la tutela degli interessi (soprattutto patrimoniali) del lavoratore, in ragione dell'utilizzazione indiretta del lavoro altrui che caratterizza la posizione del committente nel contratto di appalto .-

E' ormai jus receptum la sussistenza della responsabilità solidale tra appaltatore e Pubblica amministrazione committente in relazione ai crediti dei lavoratori impiegati nell'appalto.-

E' consolidato ormai l'orientamento per il quale anche agli appalti nei quali è committente la P.A. si applica la "tecnica di tutela" costituita dalla responsabilità solidale prevista dall'art.29 comma 2 del DLgs.276/2003 nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto.-

Per quanto detto appare evidente una lesio ultra dimidium le cui differenze retributive del costo della mano d'opera degli aumenti indicati provvederà la Pegaso a recuperare in virtù delle prestazioni eseguite fatturando e addebitandole a codesta preg.ma AORN .-

Siamo certi che l'AORN, in limine litis, vorrà aderire alle richieste legittime avanzate evitando di assumere una posizione di diniego delle pretese che altro fine non hanno se non quello di garantire un salario dignitoso ai lavoratori impiegati.-

PROROGHE

Il contratto di affidamento aveva una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.-

Alla data del 30 giugno 2022 si concludeva quindi la prevista proroga degli ulteriori 12 mesi .-

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584


avv.giulianogiovanni@pec.it

Successivamente codesta amministrazione disponeva :


- 1) "la **prosecuzione** del contratto in essere" sino al 31.12.2022.
- 2) Nello stesso modo il 28/12/2022 l'amministrazione comunicava la **prosecuzione** del contratto sino al 31.03.2023.
- 3) Il 27.3.2023 **prosecuzione** sino al 30.6.2023
- 4) Il 30.6.2023 **prosecuzione** sino al 31.12.2023

Ed infine il 2.1.2024 prosecuzione sino al 30 aprile 2024 che veniva confermata dalla mandataria Sistemi di sicurezza srl ma con riserva di revisione delle tariffe.-

Con salvezze illimitate



PEGASO SRL SERVIZI AFIDUCIARI
Via Acquasanta, 15 - Zona Industriale
84131 Salerno
P. Iva 01097800625

avv. Giovanni GIULIANO



È TALE E AUTENTICA

Avv. Giovanni GIULIANO



Fw:DIFFIDA

Da avv.giulianogiovanni <avv.giulianogiovanni@pec.it>
A **direzionegenerale** <direzionegenerale@ospedalecasertapec.it>,
provveditoratogenerale <provveditoratogenerale@ospedalecasertapec.it>,
direzioneamministrativa <direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 27 maggio 2024 - 09:18

Da "avv.giulianogiovanni" avv.giulianogiovanni@pec.it
A direzionegenerale@ospedalecasertapec.it, provveditoratogenerale@ospedalecasertapec.it,
direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it
Cc
Data Wed, 27 Mar 2024 12:57:29 +0100
Oggetto DIFFIDA

facendo seguito e riferimento alla vs.nota n.12418/U del 24.4.42024 di riconoscimento dell'indice di rivalutazione ISTAT FOI dal mese di luglio 2021 al mese di marzo 2024 si rappresenta che la deliberazione del direttore generale n.625 del 23/5/2024 pari a euro 186.708,70 iva inclusa è da riferirsi quale importo esclusivo determinato dalla società "SISTEMI DI SICUREZZA SRL " di cui alla tabella di ricalcolo allegata ab illo tempore mentre, si invita codesto ente a voler procedere nello stesso modo per la società Pegaso srl
SI PROVVEDERE A RIALLEGARE IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ORE SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO 2021 MARZO 2024 IL CUI IMPORTO RISULTANTE E' PARI A EURO 134.910,09 OLTRE L'IVA COME DA FATTURA PRO-FORMA CHE QUI PROVVEDIAMO A RIALLEGARE

SI RESTA IN ATTESA DI UN SOLLECITO RISCONTRO

SI PREGA PRENDERE BUONA VISIONE DEGLI ALLEGATI

avv. Giovanni GIULIANO

file.pdf
proforma pegaso.pdf
ore pegaso.pdf

06/06/2024 del 26/06/2024
Spettabile

Pagina 1

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

VIA PALASCIANO

81100 CASERTA

Cod. Fiscale 02201130610

CE

VIA PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

C.I.G.

ARTICOLO

U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	All. IVA
hr	71381	1,89	134.910,09		22

ORE
REVISIONE DELLA TARIFFA ORARIA
DAL MESE DI LUGLIO 2021 AL MESE DI MARZO 2024
CODICE IPA aosa_061
CIG: 79015927FD
NSO:

Aliq. Iva	Imposta	Imponibile
22	29.680,22	134.910,09

Totale Merce	134.910,09
Totale Imponibile	134.910,09
Totale Iva	29.680,22
Totale Fattura	164.590,31

Scadenze	Importo
26/06/2024	134.910,09

Pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.

Importo da Pagare **134.910,09**

2021	lug-21	2217	13.090
	ago-21	2205	
	set-21	2137	
	ott-21	2195	
	nov-21	2127	
	dic-21	2209	
2022	gen-22	2123	25.882
	feb-22	2000	
	mar-22	2207	
	apr-22	2114	
	mag-22	2208	
	giu-22	2140	
	lug-22	2196	
	ago-22	2215	
	set-22	2152	
	ott-22	2195	
	nov-22	2140	
	dic-22	2192	
2023	gen-23	2196	25.922
	feb-23	2001	
	mar-23	2229	
	apr-23	2096	
	mag-23	2207	
	giu-23	2141	
	lug-23	2195	
	ago-23	2210	
	set-23	2139	
	ott-23	2208	
	nov-23	2139	
	dic-23	2161	
2024	gen-24	2215	6.487
	feb-24	2075	
	mar-24	2197	

TOTALE ORE LAVORATE	71.381
----------------------------	---------------

AUMENTO 1,89€	134.910,09 €
----------------------	---------------------

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

Spettabile
AORN SANT'ANNA E
SAN SEBASTIANO CASERTA

Al Direttore Generale
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

provveditoratogenerale@ospedalecasertapec.it

direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA CIG 79015927FD - ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE " REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS.50/2016 AGGIORNAMENTO ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO ANNUALE SULLA BASE DELL'INDICE DI VARIAZIONE PREZZI PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (INDICE F.O.I.) DAL SECONDO ANNO OVVERO CON DECORRENZA DAL 1 LUGLIO 2021

- **Violazione di legge e di diritti inalienabili meritevoli di tutela non incidenti sul sindacato dell'azione amministrativa della P.A. - arricchimento ingiustificato contra jus - approfittamento - perduranza delle condizioni inique -**

INTIMAZIONE

formo la presente in nome, per conto e nell'interesse della società a responsabilità limitata Pegaso srl servizi fiduciari P.IVA 01097800625 componente dell'ATI Sistemi di sicurezza srl/Pegaso srl(MANDANTE)esecutrice del servizio di guardiania non armata c.d. "servizi fiduciari" svolto presso le sedi di codesta azienda sanitaria che mi ha conferito incarico con domicilio eletto presso il mio studio in cui dovrà pervenire ogni Vostra comunicazione per significarVi:

la mia assistita, sulla base di quanto indicato nel capitolato speciale, con plurime richieste di revisione della tariffa oraria

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

a Voi inoltrate dal 20 luglio 2023 dalla società mandataria Sistemi di sicurezza srl provvedeva a indicare le intervenute variazioni ISTAT sulla base dell'indice F.O.I. cui, codesta preg.ma amministrazione, riteneva di non provvedere nonostante le previsioni della lex specialis art.20 del capitolato speciale.-

Orbene, per l'adempimento degli obblighi de quibus, qui in allegato si provvede a dettagliare per tabulas le variazioni ISTAT intervenute dal 1 luglio 2021 data di decorrenza del secondo anno dell'appalto significando che, le maggiori differenze sul costo orario della mano d'opera, saranno recuperate e fatturate separatamente sulla base delle prestazioni effettuate anno per anno oltre agli interessi legali maturati dalle singole scadenze sino al soddisfo.-

Non sfuggerà alla Vs. perizia che, il perdurante silenzio di codesta AORN arreca alla mia assistita gravissimi pregiudizi economici e danni diretti e indiretti costituendo, tale condotta, un vero e proprio inadempimento contrattuale per violazione dei patti assunti congiuntamente alla pregnante responsabilità per la condotta materiale omissiva assunta, che conferma una volontà inidonea al buon andamento dell'amministrazione per evitare il danno laddove si consideri sul punto che, l'aumento del costo orario del lavoro, rectius della tariffa oraria contrattualmente convenuta, non incide sulle scelte discrezionali dell'azione della P.A. essendo atto dovuto.-

E' solo il caso di rammentare che il vigente ordinamento, a fronte dei principi di economicità e di efficacia, impone alla P.A. di dover garantire durante tutta la fase di esecuzione del contratto da un lato l'equivalenza delle tutele dei lavoratori dipendenti dall'altro che, le variazioni retributive in aumento del costo della mano d'opera, non vengano ad alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale sulle utilità delle prestazioni con il conseguente effetto del deterioramento degli standard di qualità con una diminuzione qualitativa.-

Diversamente opinando, verrebbe vanificata la ratio della norma volta a coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

degli appaltatori non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione.

Si rammenti inoltre che, l'interesse sotteso alla revisione dei prezzi è pur sempre l'interesse pubblico. Sul punto inequivocabilmente si è espressa anche recente Sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 2339 del 28.02.2022: "la funzione principale del meccanismo revisionale è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), nonché quella di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. V. 23 aprile 2014, n. 2052; Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4079; Sez. III, 9 maggio 2012, n.2682), discendendone quindi che lo scopo principale dell'istituto revisionale resta quello di tutelare l'interesse pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate; solo in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l'arco del rapporto (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4362 del 19-07-2011; conforme Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; id., 24 gennaio 2013 n. 465)".

Fatte queste brevi ma necessarie premesse, oltre a quanto appena detto, nel solco degli aumenti salariali intervenuti si appalesa opportuno evidenziare inoltre:

preliminarmente la procedura di gara in parola per l'affidamento del servizio de qua tra le altre, prevede all'art. 3 il "rispetto

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

di quanto previsto dal CCNL di riferimento ovvero dell'attuazione nei confronti dei lavoratori delle condizioni normative , contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e " DAI CONTRATTI ED ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO APPLICABILI ALLA CATEGORIA, e in generale da tutte le leggi e norme vigenti o EMANATE NEL CORSO DELL'APPALTO, NAZIONALI E REGIONALI, SOLLEVANDO L'AMMINISTRAZIONE DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO" .-

art.XIII del contratto rep.n.44 del 23/07/2020 - **obblighi derivanti dal rapporto di lavoro** punto n.2 : "il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni " ;

punto 3 . il fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione" .-

Ebbene, ictu oculi, con riferimento a tali obblighi, non sfuggirà alla perizia di codesta Pubblica amministrazione, il duplice rinnovo del CCNL "leader" per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari avvenuto in data 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024 (quest'ultimo quale ipotesi di accordo da ratificarsi entro il 31 marzo p.v.).-

Applicando doverosamente gli incrementi retributivi, l'aumento del costo orario della mano d'opera commisurati ai livelli retributivi previsti dal citato CCNL di cui alla tabella allegata ha subito un aumento medio del 30,9 % il che significa un incremento medio ponderato della tariffa oraria pari a euro 3,99/ orarie che sommate alla tariffa oraria praticata ab illo tempore oggi si attesta a euro 16,92.-

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

Orbene, vero è che nella formulazione dell'offerta economica l'impresa partecipante è tenuta a considerare anche i futuri eventuali aumenti del CCNL ma, per quel che qui ci riguarda, nelle more del rinnovo contrattuale, inaspettatamente e imprevedibilmente vi sono stati plurimi interventi "esterni non prevedibili" di varie magistrature, i cui giudizi, infine, sono stati corroborati dalla suprema giustizia della cassazione.-

Eventi non prevedibili che oltrepassano l'alea di rischio dell'impresa specialmente se si considera che il CCNL c.d. "leader di settore" su cui si è fondata l'offerta economica è stato completamente considerato non idoneo ad assicurare al lavoratore la sufficienza di cui alle previsioni dell'art.36 della nostra cost.-

Tra le tante: (trib. Milano sentenza n.1613 del 12.6.2018; tribunale di Torino 1128 del 9.8.2019; tribunale Catania 21.7.2023; tribunale Treviso sent.276 del 21.7.2023; trib. Venezia sent.317 del 3.5.2022; corte di appello di Milano sent. 19.9.2022 n.626; corte di appello di Milano sentenza 29.6.2022 n.579; consiglio di stato del 18.9.2023 n.8398; sentenze cassazione di pari data n.27711; 27713; 27769 del 2.10.2023; cass. Sent.n. 28320 del 10.10.2023; cass. 28321 del 10.10.2023 .-

Questione di scottante attualità innovativa sul salario minimo che afferma l'appartenenza alla giurisdizione del controllo, fino alla disapplicazione del trattamento economico stabilito dal CCNL dei servizi fiduciari (minimi salariali e istituti retributivi complessivamente considerati con esclusione degli emolumenti accidentali quali lo straordinario), compresi i contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, se non rispondenti ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 cost. .-

Alla luce di cotanto, sulla ricostruzione in termini giuridici della solidarietà tra appaltante e appaltatore occorre soffermarsi

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584

avv.giulianogiovanni@pec.it

seriamente laddove, la P.A. rectius codesta preg.ma AORN, non è sollevata da responsabilità a tal riguardo.-

In verità, la configurazione in capo all'appaltante di tale autonoma e specifica posizione di garanzia, risponde all'esigenza di rafforzare la tutela degli interessi (soprattutto patrimoniali) del lavoratore, in ragione dell'utilizzazione indiretta del lavoro altrui che caratterizza la posizione del committente nel contratto di appalto .-

E' ormai jus receptum la sussistenza della responsabilità solidale tra appaltatore e Pubblica amministrazione committente in relazione ai crediti dei lavoratori impiegati nell'appalto.-

E' consolidato ormai l'orientamento per il quale anche agli appalti nei quali è committente la P.A. si applica la "tecnica di tutela" costituita dalla responsabilità solidale prevista dall'art.29 comma 2 del DLgs.276/2003 nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto.-

Per quanto detto appare evidente una lesio ultra dimidium le cui differenze retributive del costo della mano d'opera degli aumenti indicati provvederà la Pegaso a recuperare in virtù delle prestazioni eseguite fatturando e addebitandole a codesta preg.ma AORN .-

Siamo certi che l'AORN, in limine litis, vorrà aderire alle richieste legittime avanzate evitando di assumere una posizione di diniego delle pretese che altro fine non hanno se non quello di garantire un salario dignitoso ai lavoratori impiegati.-

PROROGHE

Il contratto di affidamento aveva una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.-

Alla data del 30 giugno 2022 si concludeva quindi la prevista proroga degli ulteriori 12 mesi .-

Avv. Giovanni Giuliano

Via acquasanta n.15 zona ind. - 84131 - Salerno

cell. 3420001584


avv.giulianogiovanni@pec.it

Successivamente codesta amministrazione disponeva :

- 1) "la **prosecuzione** del contratto in essere" sino al 31.12.2022.
- 2) Nello stesso modo il 28/12/2022 l'amministrazione comunicava la **prosecuzione** del contratto sino al 31.03.2023.
- 3) Il 27.3.2023 **prosecuzione** sino al 30.6.2023
- 4) Il 30.6.2023 **prosecuzione** sino al 31.12.2023


Ed infine il 2.1.2024 prosecuzione sino al 30 aprile 2024 che veniva confermata dalla mandataria Sistemi di sicurezza srl ma con riserva di revisione delle tariffe.-

Con salvezze illimitate


PEGASO SRL SERVIZI FIDUCIARI
Via Acquasanta, 15 - Zona Industriale
84131 Salerno
P. Iva 01097800625


avv. Giovanni GIULIANO

È TALE E AUTENTICA

Avv. Giovanni GIULIANO




ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL'AORN DI CASERTA (DEL. DG N. 536/2024)
- REVISIONE PREZZI "PEGASO Srl. – SERVIZI FIDUCIARI"

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €164.590,31

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5020201600 - Vigilanza da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 20/06/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito